

amico dott. Miller. Io capì che il Papa era preoccupato dell'indagine dal suo atteggiamento. Mi riservo di essere più preciso sul punto”.

Sperandio Gianna, sentita in data 7 febbraio 2011, quindi, ha dichiarato: “...Ho sentito l'onorevole Papa per telefono circa 3 ore fa. Effettivamente ho parlato con il Papa della mia audizione presso la S.V..”.

Chiorazzo Angelo, nel dicembre 2010, ha affermato: “*Ho sicuramente detto al Papa di essere stato convocato dalle SV*”.

Fasolino Marcello, il 7 aprile 2001, ha dichiarato: “*tengo a precisare che dopo essere stato sentito da voi la seconda volta, ho rincontrato il Papa a San Silvestro e lui mi ha quasi inseguito; io però ho deliberatamente evitato di fermarmi*”.

La capacità di inquinamento delle prove e la possibilità di un'incidenza sulla genuinità delle stesse risulta che dalle dichiarazioni di Della Volpe Patrizio. Egli, in particolare, ha affermato: “.. *Qualche giorno fa (circa due settimane fa) il La Monica mi ha fatto una “strana” telefonata dicendomi di aver appreso da Alfonso Papa – che era stato a sua volta informato in tal senso da Bisignani Luigi – che la Procura di Napoli, e segnatamente il “dott. Woodcock” stava svolgendo una indagine sullo stesso Alfonso Papa; a tal riguardo il La Monica aggiunse che sempre il Papa gli aveva riferito di aver chiesto a Miller di fare degli accertamenti in Procura a Napoli e che lo stesso Miller lo aveva rassicurato dicendogli che non c'era nessun procedimento a suo (e cioè del Papa) carico. Mi parve strano che il La Monica affrontasse tali argomenti per telefono e ebbi l'impressione che si volesse far ascoltare ...*”.

Sussiste anche un concreto pericolo che l'indagato si dia alla fuga. Il grado di conoscenze e di relazioni che vanta l'indagato, la personalità come emerge dai reati illustrati, la tendenza a delinquere desumibile dalla ripetizione dei fatti illeciti, le abitudini di vita nella parte in cui rilevano per l'accertamento di taluni reati contestati, l'entità della pena che potrebbe concretamente essere inflitta sono tutti elementi idonei a definire la probabilità che l'indagato faccia perdere le sue tracce. Si tratta degli indici specificamente adoperati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 274, lett. b), c.p.p.

Esiste, inoltre, un notevole pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede. Le specifiche modalità dei fatti illustrati ampiamente in precedenza ed i comportamenti dell'indagato, parametri contemplati dall'art. 274, lett. c), c.p.p., dimostrano la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa indole di quelli per i quali si procede.

E' emersa un'azione reiterata e preordinata⁸⁹ di pressione sugli imprenditori per la ricerca di denaro e di altre utilità che sono illustrate nel paragrafo quinto.

E' altresì risultata una sistematica ricerca di notizie coperte dal segreto istruttorio.

E' stata accertata anche la costituzione di una rete di comunicazioni dedicata e riservata⁹⁰, evidentemente impiantata per ripetere i reati, colloquiando con persone indagate. Non si comprende altrimenti perché un parlamentare, che gode delle prerogative assicurate al Parlamento dall'art. 68 cost., abbia bisogno di impiegare telefoni intestati fittiziamente a persone ignare (correndo in tal modo il rischio, proprio quello che evidentemente si voleva evitare, di essere intercettato).

Numerosi, in particolare, sono stati gli imprenditori ascoltati e tutti hanno fornito una descrizione assolutamente negativa dei comportamenti del parlamentare che hanno descritto come persona pericolosa che impiega informazioni coperte da segrete per ottenere denaro o altre utilità.

Si tratta di condotte gravi, anche in considerazione dell'elevato grado di esigibilità di un comportamento corretto.

Per la gravità dei fatti e l'intensità delle esigenze cautelari è proporzionata ed adeguata solo la misura della custodia in carcere. La stessa personalità dell'indagato, quale emerge dai fatti illustrati e dai racconti delle vittime e delle persone informate sui fatti ascoltate⁹¹ indica come egli sia come propenso all'inosservanza degli obblighi e dei doveri tra i quali anche quelli che potrebbero essere connessi ad una diversa misura. La

⁸⁹ Si rinvia ai fatti sub s) della rubrica, nell'illustrare i quali è stato evidenziato che Crisafi Paolo, ascoltato in data 8 aprile 2011, ha raccontato Papa gli chiese di incontrare l'imprenditore romano Casale per conoscerlo perché gli doveva dire qualcosa e doveva dargli delle notizie. Poi ha aggiunto: "Papa mi disse che si trattava di cose personali che riguardavano vicende milanesi che riguardavano lo stesso Casale ... ricordo bene tale episodio dal momento che, durante quel pranzo, vidi il Casale che dopo aver parlato con il Papa, appunto nel corso del suddetto pranzo a casa mia, si strani e si turbò visibilmente ... dal momento che eravano tre a tavola e che io ero il proprietario di casa, quando vidi che parlavano di cose personali e di vicende milanesi mi allontanai e mi alzai da tavola dal momento che prendevo le vivande da mangiare, tuttavia successivamente il Casale mi disse che il Papa gli aveva fatto strani discorsi alludendo ai suoi (del Casale) presunti rapporti ed incontri con D'Alema".

⁹⁰ Accanto a dati obiettivi, emersi per mezzo degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria presso le imprese di Balsamo Raffaele, sul punto sono state rese dichiarazioni testimoniali. Gallo Alfonso, in particolare, in data 5 febbraio 2011, ha affermato: "... il Papa mi disse di aver distribuito tali schede (telefoniche) a persone con le quali aveva necessità di intrattenere rapporti riservati. Diede anche a me una di tali schede, ma io pensavo che era un suo sistema per controllarmi anche telefonicamente". Valanzano Maria Elena, il 14 febbraio 2011, ha affermato: "Il Papa mi diede (nel settembre 2009) un cellulare con una scheda il cui numero è ... intimandomi di chiamarlo solo da questo numero e solo su un suo determinato numero ...".

⁹¹ Ad esempio, Martusciello Fulvio, il 9 dicembre 2010, ha affermato: "non ho notizie certe su un'eventuale attività di raccolta di notizie espletate dal Papa, tuttavia una cosa è certa: il Papa non svolge attività politica intesa in senso stretto, muovendosi, invece, in ambienti sommersi tipo quelli del Martino e del Lombardi".

disponibilità di schede cellulari mobili intestate a terzi, che egli ha procurato anche a Bisignani Luigi, denota che una misura domiciliare, non potrebbe inibire i contatti con l'esterno.

2. Con riferimento alla posizione di La Monica Enrico, ritiene il giudicante che sussistano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. Anche in questo caso ricorrono situazioni di concrete ed attuali di pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto precise, alcune già espressamente indicate anche nella parte precedente dell'ordinanza. E' infatti emerso che La Monica ha chiesto informazioni a persone convocate dai pubblici ministeri ed in particolare a Nuzzo Giuseppe. Si rinvia alle conversazioni intercettate tra La Monica e Nuzzo, illustrate nel paragrafo terzo o alle dichiarazioni di Della Volpe sulle confidenze ricevute dall'indagato dapprima illustrate.

Sussiste altresì il pericolo di fuga. In verità, l'indagato si è già dato alla fuga, tanto che attualmente si dovrebbe trovare all'estero e specificamente in Senegal. La Monica Enrico, appena avuta notizia della presente indagine a suo carico, è immediatamente partito per l'Africa senza più far rientro in Italia; peraltro, La Monica risulta coniugato con una cittadina del Senegal e in questo Stato ha la possibilità di vivere stabilmente, sostenendosi con lo stipendio che si fa accreditare dall'Italia. Egli è stato convocato per ben due volte a rendere interrogatorio innanzi ai pubblici ministeri e non si è mai venuto.

Ricorre infine il pericolo di reiterazione dei reati. Egli, sebbene carabiniere, ha violato le regole d'ufficio ed ha prestato la piena disponibilità ad assistere Papa nel compimento delle attività illecite. Quanto sia ampia la disponibilità di La Monica ad operare per conto di Papa è stato chiarito da Della Volpe Patrizio che, in data 18 marzo 2011, ha affermato: *"Vi posso dire che in qualche circostanza ed in particolare in una il La Monica si è sfogato con me e si è lamentato del fatto che il Papa lo chiamava in continuazione facendogli continue richieste; ricordo bene che tale sfogo del La Monica coincise con le richieste che il Papa faceva al La Monica stesso riferite all'indagine sul G8 che, a dire del La Monica, preoccupava particolarmente Papa"*. Le richieste di Papa, dunque, sono continue; La Monica se ne duole con l'amico Della Volpe, ma non con il parlamentare. Del resto, un'altra persona informata sui fatti, tale Murolo Massimiliano, il 9 dicembre 2010, ha affermato: *"il La Monica mi fu presentato come assistente parlamentare del Papa .. il La Monica nulla obiettò"*.

Oltre alle circostanze già evidenziate nelle parti precedenti, vale la pena sottolineare: gli strani traffici e gli altrettanto strani affari inerenti alla compravendita di immobili di cui ha parlato Chiariello, ma soprattutto la circostanza che, di fatto, più che Carabiniere, sia diventato una sorta di “poliziotto privato” a disposizione di Papa. Egli stesso, parlando con i familiari, ha manifestato di essere stato coinvolto in situazioni torbide nel corso nella sua attività a Napoli. Nel corso dei dialoghi emerge l’inequivocabile riferimento agli “imbrogli” fatti dallo stesso La Monica e dalle persone a lui legate dalle quali i familiari invitano il carabiniere a prendere le distanze.

Per la gravità dei fatti e l’intensità delle esigenze cautelari è proporzionata ed adeguata solo la misura della custodia in carcere. Le modalità di commissione dei reati, la personalità dell’indagato (si pensi alla fuga all’estero ed alla mancata risposta alle convocazioni del pubblico ministero occasioni in cui avrebbe anche potuto fornire chiarimenti sulla sua posizione), la notevole dedizione ai bisogni di Papa (per il quale l’indagato ha mostrato la massima disponibilità anche al compimento di azioni illecite come riferire notizie coperte da segreto o svolgere interrogazioni al sistema informatico) l’intenzione di adoperare il “metodo di lavoro” anche in prima persona come dimostra la vicenda La Vitola illustrata nel paragrafo quinto (La Vitola ha narrato che La Monica gli ha “offerto” notizie coperte da segreto in cambio della raccomandazione per entrare all’AISE), la disponibilità ad incontrare persone come La Vitola in contesti che lasciano perplessi (ad esempio, nell’ufficio di Rai Trade il 9 luglio 2010) per parlare, secondo Della Volpe, di vicende inverosimili (il commercio all’ingrosso del pesce⁹²) rappresentano elementi specifici che fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa.

3. Il poderoso materiale investigativo analizzato ha condotto questo giudicante a configurare il coinvolgimento di Bisignani nelle vicende di favoreggiamento personale di Tucci Stefania (capo c), di Borgogni Lorenzo (capo f) e di Bondanini Alessandro (capo g). Nel paragrafo quinto sono stati illustrati gli elementi indiziari di questi fatti. Bisignani, tramite Papa, si è informato sulla sorte giudiziaria di persone a lui legate o da vincoli personali (come la Tucci) o perché soci della Tucci (Bondanini) o perché avvinte da rapporti di amicizia e frequentazione. In verità di tratta di illeciti il cui

⁹² Il 18 marzo 2011, Della Volpe ha affermato: “... ribadisco di aver incontrato il La Vitola a Roma, unitamente a La Monica Ci incontrammo a Roma negli uffici della Rai Trade il 9 luglio 2010; al riguardo allego copia del passi di ingresso agli uffici della RAI ... in quella occasione parlammo di vicende inerenti al commercio all’ingrosso di pesce ... ”. Agli atti vi è la copia del documento citato. Zitola Roberto, il 30 dicembre 2010, ha sostenuto che La Vitola ha un’azienda ittica in Brasile, ma affari relativi al commercio del pesce non pare vengano trattati negli uffici RAI.

fondamento probatorio può essere ravvisato in primo luogo nelle stesse affermazioni di Bisignani.

Sempre l'indagato ha ammesso di aver ricevuto anche altre informazioni coperte da segreto e di averle riferite a terzi (*“Ancora il Papa, sempre tramite me, si è proposto di interessarsi di prendere notizie e di intercedere anche a proposito delle vicende giudiziarie riferite a Masi per ciò che riguarda la Procura di Trani. Il Papa venne da me e mi disse di aver acquisito informazioni rassicuranti e io le “girai” al Masi”*)⁹³.

La ripetizione dei reati in un arco temporale significativo (alcuni, come è stato precisato, sono avvenuti prima del luglio 2007, un altro nel maggio 2010) dimostra che ricorre il **pericolo di reiterazione di illeciti** della stessa specie di quelli per i quali si procede.

L'indagato, già gravato da precedenti per il reato di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti seppur risalenti all'inizio degli anni novanta, in sostanza, ha ammesso di essere disponibile ed incline a compiere reati contro l'amministrazione della giustizia e di essere interessato a informazioni riservate, provenienti, per usare una terminologia desumibile da diverse dichiarazioni testimoniali, da fonti “privilegiate” o “accreditata”, in tal modo denotando un elevato pericolo di ripetizione del reato⁹⁴. Egli, poi, ha girato le informazioni alle persone direttamente interessate ad esse⁹⁵.

A riprova dell'apertura verso la reiterazione del crimine, va sottolineato che Bisignani colloquiava con Papa per mezzo di schede mobili procurate da Papa stesso, evidentemente reputate “sicure”, intestate a persone fintizie e specificamente dedicate ad un determinato flusso di conversazioni. Il tenore di queste conversazioni, nella parte utilizzabile contro l'indagato, conferma il pericolo di recidiva⁹⁶.

Queste esigenze cautelari, sotto il profilo dell'intensità e nella prospettiva dell'adeguatezza e della proporzione rispetto ai fatti vanno rapportate con altri elementi emersi. In particolare, Bisignani Luigi si è presentato spontaneamente ai pubblici

⁹³ Al riguardo, in data 22 marzo 2011, Masi Mauro ha dichiarato: *“Non escludo di aver potuto parlare con il Bisignani della vicenda giudiziaria di Trani e non escludo neppure che il Bisignani mi abbia tranquillizzato dicendo di stare sereno, ma se ciò è avvenuto è stato nell'ambito di chiacchiere tra amici ...”*

⁹⁴ Cfr. le spontanee dichiarazioni di Bisignani Luigi del 9 marzo 2011.

⁹⁵ Nell'atto appena citato, ad esempio, ha affermato: *“Ancora il Papa, sempre tramite me, si è proposto di interessarsi di prendere notizie e di intercedere anche a proposito delle vicende giudiziarie riferite a Masi per ciò che riguarda la Procura di Trani. Il Papa venne da me e mi disse di aver acquisito informazioni rassicuranti e io le “girai” al Masi”*.

⁹⁶ cfr. la conversazione n.87 del 9.09.2010, nel corso della quale Bisignani Luigi dice al suo interlocutore: *“sì, tu lavora a quella cosa”*.

ministeri ed ha accettato di sottoporsi a domande, tanto che numerosi elementi indiziari sono stati desunti proprio dalle risposte dell'indagato. Ha anche depositato una memoria e numerosi documenti bancari.

Questo comportamento, unitamente alla minore gravità degli illeciti nei quali è dimostrato il concorso di Bisignani rispetto a quelli di concussione e corruzione ipotizzati per gli altri indagati, rende la misura domiciliare, con divieto di incontro con persone da quelle che con coabitano con l'indagato, adeguata all'intensità delle esigenze cautelari e proporzionata ai fatti.

4. Essendo accertato in atti lo *status* di parlamentare rivestito dall'indagato Papa Alfonso, l'esecuzione della presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo Giudice ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 4, co. 2 e 5, della legge citata.

P.Q.M.

Letti gli artt. 291 e ss. c.p.p.,

applica la misura della custodia cautelare in carcere a

1) **Papa Alfonso**, nato a Napoli il 2.01.1970

per i reati di cui all'art. 378 c.p. riportati ai capi c), f), g) e per i reati di cui ai capi m), n), o), p), q), s) e t) della rubrica;

2) **La Monica Enrico Giuseppe Francesco**, nato a Vibo Valentia (VV), il 06.10.1967

per i reati di cui ai capi n) e p) della rubrica;

applica a la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di incontro con le persone che non coabitano con l'indagato, nel domicilio che indicherà all'atto dell'esecuzione a

3) **Bisignani Luigi**, nato a Milano il 18.10.1953,

per i reati di cui all'art. 378 c.p. riportati ai capi c), f) e g) della rubrica.

Letti gli artt. 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140,

sospende l'esecuzione del presente provvedimento limitatamente alla posizione di Papa Alfonso e contestualmente dispone la trasmissione di copia dell'atto al Signor Presidente della Camera dei deputati con richiesta di apposita autorizzazione.

Si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'art. 291 c.p.p., ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta autorizzazione.

Rigetta la richiesta cautelare nei confronti di Nuzzo Giuseppe.


Rigetta altresì la richiesta dei pubblici ministeri nei confronti di Papa Alfonso, La Monica Enrico Giuseppe e Bisignani Luigi limitatamente alle ulteriori contestazioni di cui alla rubrica.

Trasmette copia della presente ordinanza ai Pubblici Ministeri richiedenti per l'esecuzione.

Napoli, il 13 giugno 2011

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Luigi Giordano



IL CANCELLIERE

Anna Polito



13/06/2011

